



COMUNE DI MORES

Provincia di Sassari

SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

L.431/98, art. 11 - ANNUALITÀ 2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 e della propria determinazione n. 64 del 25.09.2025

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2025.

Art. 1 – Destinatari dei contributi –

I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Mores e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Mores deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Art.2 - Requisiti per l'accesso ai contributi -

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;

c) Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

d) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio occupato a titolo di abitazione principale, sito nel Comune di Mores, regolarmente registrato, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo

richiedente; tale condizione deve sussistere per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento di presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.

e) Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

f) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) a f), costituisce causa di esclusione, così come la mancata regolarizzazione della domanda entro la data della scadenza del presente bando.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- **Fascia A):** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.688,40 (importo di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
- **Fascia B):** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

Art. 3 - Determinazione della misura del contributo concedibile

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi annui di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il "canone annuo effettivo", al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato soportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare, vale a dire: ISEE del nucleo familiare x 14% (punto a) o 24% (punto b c) = canone soportabile.

Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone soportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone soportabile.
- Quindi: ammontare del contributo annuo= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare potrà essere incrementato fino a un massimo del 25% (ma sempre entro i limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320 per la fascia B e C), o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino

a un massimo del 25%.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Il contributo di cui alla L 431/98 è compatibile con altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo e fatte salve le disposizioni statali contrarie.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande –

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web all'indirizzo: www.comune.mores.ss.it. e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al pubblico.

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione richiesta e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente: protocollo@pec.comune.mores.ss.it
- tramite consegna a mano, in caso di impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 27 Ottobre 2025**.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali; le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata saranno escluse.

Art. 5 – Documenti da allegare alla domanda –

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- A. Copia del contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
- B. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al regime fiscale "Cedolare secca" ai sensi della D. Lgs 23/2011, art. 3 ;
- C. Attestazione ISEE in corso di validità;
- D. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- E. Copia di regolare titolo di soggiorno per gli immigrati extracomunitari;
- F. Copia delle ricevute di pagamento del canone riferite all'anno 2025, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo da € 2,00 per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore, o fotocopia del bonifico di pagamento. Le ricevute/bonifici relative ai mesi successivi alla data di scadenza del presente bando dovranno essere presentate presso l'ufficio servizi sociali entro e non oltre il 15 gennaio 2026. Superata tale data queste ultime non verranno conteggiate ai fini del rimborso;

I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI A, B E C NON DOVRANNO ESSERE PRESENTATI

SE GIA' IN POSSESSO DELL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE O SE GIA' PRESENTATI PER ALTRI PROCEDIMENTI ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DEL 2025.

Art. 6 – Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio e degli esclusi –

Terminata, con l'accertamento della completezza, regolarità e forma, l'istruttoria delle domande presentate, verrà redatta la graduatoria degli ammessi al contributo per la FASCIA e B.; come disposto dalla Regione Sardegna il Comune comunicherà il proprio fabbisogno alla Regione entro il 1 dicembre 2025.

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Mores all'indirizzo www.comune.mores.ss.it mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi (con indicazione del numero di protocollo assegnato alla pratica,) nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Gli elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.mores.ss.it per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli elenchi provvisori.

Improrogabilmente, entro tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali; qualora entro detti termini non pervengano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo –

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Mores dalla Regione Sardegna, e dal momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili.

Qualora le risorse assegnate dalla Regione Sardegna siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino all'occorrenza delle risorse assegnate.

Il Comune erogherà il contributo spettante solo dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone di locazione al locatore (ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo).

Art. 8 - Controlli e Sanzioni –

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98)

Art. 9 – Pubblicità e norme di rinvio.

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio on-line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.mores.ss.it. Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico o ai numeri 079/7079012 e 393/8986145.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

Mores, 25.09.2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to A.S. Maria Cristina Murgia